Città di La Maddalena

Provincia di Sassari

PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 16 del 14/06/2019

Oggetto: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'AUMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA E DIVIETO DI FUMO SULLE ISOLE MINORI, SPIAGGE E PINETE DELLE ISOLE DELL'ARCIPELAGO.

IL SINDACO

Premesso che:

- le materie plastiche sono le componenti principali (fino all'85%) dei rifiuti marini (marine litter) trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano;
- annualmente 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono a mare (dei 300 milioni di tonnellate che vengono prodotte ogni anno a livello mondiale);
- nel Mediterraneo 134 specie animali sono vittime di ingestione di plastica, tra cui 60 specie di pesci, le 3 specie di tartarughe marine, 9 specie di uccelli marini e 5 specie di mammiferi marini;
- nel Mar Tirreno il 95% dei rifiuti galleggianti avvistati - più grandi di venticinque centimetri - sono di plastica;
- è cronaca che anche negli stomaci di cetacei e mammiferi marini, rinvenuti presso le coste, siano stati ritrovati rifiuti plastici in grane quantità;
- tali dati sono in parte anche riassunti sul link www.minambiente.it/pagina/io-sono-ambiente-linee-guida-e-materiali-plastic-free
- lo stesso Ministero dell'Ambiente ha adottato linee guida consistenti, ad esempio nel: non abbandonare la plastica sulle nostre spiagge e nei nostri mari; smaltire la plastica nella raccolta differenziata; eliminare l'uso di piatti e bicchieri di plastica monouso; usare una borraccia o una brocca di acqua di rubinetto; evitare dentifrici e scrub che possono contenere microplastiche; usare buste riutilizzabili per fare la spesa; evitare di acquistare alimenti avvolti in imballaggi di plastica; non usare pellicole di plastica per conservare il cibo, preferire contenitori riutilizzabili, meglio se in vetro; bandire, se possibile, le cannucce di plastica; privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle artificiali; non pensare che la plastica monouso sia necessaria.
- non v'è dubbio che tali fenomeni siano attribuibili all'uso ed all'abbandono.

Considerato che il fenomeno dei rifiuti in plastica nel mare è in costante crescita e rappresenta una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo e la pesca;

Dato atto che:

- il Parlamento europeo, nell'ambito della 'Strategia europea per la plastica', ha approvato in via definitiva il 27 marzo 2019 la direttiva che impone agli Stati membri di vietare entro il 2021 l'uso di

C_E425 - LA MADDALENA - 1 - 2019-06-14 - 0012503

COMUNE DI LA MADDALENA DIREZIONE TERRITORIO

una serie di articoli in plastica monouso come piatti, bicchieri, cannucce, bastoncini cotonati, bastoncini per palloncini, plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso;

- Il Consiglio dei Ministri, in data 04.04.2019, ha approvato il disegno di legge "Salva mare" che ha l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e sensibilizzare la collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini;
- il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha promosso la campagna #PlasticFree e ha sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinché siano da esempio ai cittadini, bandendo la plastica monouso;
- L'ANCI Sardegna, in data 24 marzo 2019, ha lanciato la campagna "Stop plastica nei nostri mari" che prevede - sulla scorta di quanto già annunciato dalla Regione Puglia - di bandire la plastica monouso da tutte le spiagge regionali (ad eccezione delle bottiglie di plastica per il primo anno) inserendo il divieto nell'ordinanza balneare regionale 2019, in seguito al confronto con i comuni costieri;

Dato atto che i confini del Comune di La Maddalena coincidono con i confini del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e che l'area marina di riferimento è ricompresa all'interno del Santuario Pelagos per la protezione dei mammiferi marini;

Considerato che, a prescindere dalle competenze del Parco, il Comune intende comunque intervenire sul tema, fatti salvi in ogni caso gli eventuali provvedimenti che lo stesso ente Parco assumerà;

Evidenziato che il Comune di La Maddalena intende:

- contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti in plastica che si riversano per mare e per terra con gravissimi danni per l'ecosistema;
- adottare misure volte ad introdurre progressivamente il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica e favorire l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- orientare e sensibilizzare i fruitori del territorio verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
- disciplinare anche virtuose linee di comportamento;
- salvaguardare tutto il territorio dell'Arcipelago sul quale imprime la propria competenza;

Richiamati:

- l'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- l'art. 226 bis del D.Lgs. 152/2006 in tema di divieti di commercializzazione delle borse in plastica, introdotto con decreto legge del 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modifiche nella legge n. 123 del 3 agosto 2017 (art. 9 bis);
- la legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), commi 543-548, in tema di divieto, a partire dal primo gennaio 2019, di commercializzazione e produzione in Italia (primo paese dell'Unione Europea) dei bastoncini per la pulizia delle orecchie (cotton fioc) che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e non compostabile;

Ritenuto, in fase di prima applicazione delle disposizioni per contrastare l'aumento dei rifiuti plastici, dover disciplinare anche il periodo che va dal 01.07.2019 al 31.12.2019 al fine di al fine di consentire agli operatori economici di smaltire eventuali le scorte di magazzino;

COMUNE DI LA MADDALENA
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

C_E425 - LA MADDALENA - 1 - 2019-06-14 - 0012503

Considerato, inoltre, che:

- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- l'abbandono di cicche di sigarette è spesso indiscriminato e non risparmia spiagge ed aree particolarmente sensibili e protette, costituendo anche esso rifiuto non degradabile.
- dall'abbandono di cicche di sigarette deriva, inoltre, la diretta e conseguente pericolosità di innesco incendi.

Precisato che per 'isole minori' si intendono tutte le isole dell'arcipelago di La Maddalena ad eccezione della Isola di La Maddalena.

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto comunale;

ORDINA

A tutti i cittadini (residenti e non) e a tutti gli operatori economici presenti sul territorio comunale a decorrere **dal 01 Luglio 2019**

di **non utilizzare, fornire e commerciare** beni mono-uso ("usa e getta") in plastica non biodegradabile e non compostabile utilizzati a fini alimentari, quali ad esempio:

- contenitori/piatti/bicchieri
- stoviglie/posate/palette/cannucce/cotton fioc
- sacchetti/buste
- ogni altro bene monouso ad uso alimentare

ORDINA e DISPONE

A tutti ai cittadini (residenti e non) a decorrere **dal 01 Luglio 2019 il DIVIETO TOTALE DI INTRODUZIONE nelle isole minori dell'arcipelago di La Maddalena (es. Caprera, Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria etc.) dei suddetti beni e precisamente nessun materiale plastico mono uso, di qualsiasi genere e natura, che non sia biodegradabile o compostabile (fatta eccezione per i presidi sanitari);**

È FATTO OBBLIGO

alla luce di quanto sopra,

1. a tutti i residenti e visitatori del territorio ricadente nel Comune di La Maddalena di **non utilizzare** i suddetti beni monouso ad uso alimentare non biodegradabili e non compostabili in tutto l'arcipelago, a partire dal 01.07.2019. E' fatta eccezione per le abitazioni civili, per le quali detto divieto decorrerà dal 01.01.2020 al fine di esaurire eventuali scorte, previo regolare e conforme smaltimento del rifiuto;
2. a tutti gli operatori economici presenti sul territorio – in particolare alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande (sia a posto fisso che itinerante) e alle attività

C_E425 - LA MADDALENA - 1 - 2019-06-14 - 0012503

COMUNE DI LA MADDALENA DIREZIONE TERRITORIO

di noleggio unità navali e attività di trasporto passeggeri via mare - di **non vendere, non fornire e non utilizzare** i suddetti beni monouso non biodegradabili e non compostabili, a partire dal 01.07.2019. Fino al 01.01.2020 sarà consentito loro lo smercio dei residui di magazzino, col dovere di comunicare al SUAP le giacenze, anteriori alla data del 01.07.2019.

3. agli organizzatori di eventi (feste, sagre, concerti, etc) di **non vendere, non fornire e non utilizzare** i suddetti beni monouso non biodegradabili e non compostabili, a partire dal 01.07.2019.
4. resta fermo in ogni caso il divieto di abbandono e l'obbligo di esatto e puntuale smaltimento e conferimento degli stessi materiali secondo le norme sullo smaltimenti dei rifiuti;

DIVIETO TOTALE DI FUMO

ORDINA e DISPONE
a decorrere **dal 01 Luglio 2019**

a. **il divieto totale di fumo su tutte le isole minori, le pinete e le spiagge dell'arcipelago di La Maddalena.**
b. È fatta eccezione per le aree private, pubbliche e/o in concessione, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché dette aree, le quali appunto fanno eccezione, siano appositamente attrezzate mediante apposita cartellonistica ed impianti di raccolta dei mozziconi di sigaretta.

DISPONE

che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve quelle previste da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ministero della Salute
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
- Prefettura di Sassari
- Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
- Assessorato Regionale all'Ambiente
- Stazione Carabinieri di La Maddalena
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione Forestale di La Maddalena
- Carabinieri Forestali Caprera
- Capitaneria di Porto di La Maddalena
- Guardia di Finanza
- Polizia di Stato Palau
- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
- Porto Turistico Cala Gavetta
- Porti e Circoli nautici privati.
- Compagnia Barracellare La Maddalena
- Dirigenti Comunali di La Maddalena

COMUNE DI LA MADDALENA
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

C_E425 - LA MADDALENA - 1 - 2019-06-14 - 0012503

- Azienda Tutela della Salute della Sardegna
- Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
- Protezione Civile locale
- Ufficio Web
- Ufficio Urp
- Ufficio Turismo
- Organi di stampa locale
- Compagnie di Navigazione
- Compagnia di Armamento, noleggio e trasporto
- Comune di Palau, Santa Teresa Gallura, Arzachena, Olbia, Golfo Aranci.

che la presente Ordinanza venga divulgata tra gli operatori economici ed, in particolare, tra i supermercati, i gestori dei chioschi e gli armatori delle unità navali per trasporto passeggeri.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

IL SINDACO
Luca Carlo Montella

COMUNE DI LA MADDALENA
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

C_E425 - LA MADDALENA - 1 - 2019-06-14 - 0012503